

una loro maggiore riciclabilità, in ragione del fatto che, secondo le stime, oltre l'80% di tutti gli impatti ambientali connessi ai prodotti hanno origine nella fase di progettazione e, per l'altro, è necessario superare le resistenze correlate agli attuali processi di produzione e addivenire a una più proficua interlocuzione tra i vari *stakeholder* lungo la *supply chain*.

Per fornire qualche dato, a livello eurounitario si è assistito a una vera e propria rincorsa alla riduzione del peso dei prodotti in plastica (il peso medio di una bottiglia da 500 ml di polietilene tereftalato (PET) è diminuito da 24 grammi nel 1990 a 9,5 grammi nel 2013).

In alcuni casi, gli imballaggi più leggeri possono risultare meno riciclabili a causa della loro struttura multistrato, che utilizza plastiche differenti per ottenere le stesse proprietà di un imballaggio monomateriale più spesso.

1.2.2 Responsabilità estesa del produttore per il settore del tessile e dei rifiuti tessili

A partire dal 1° gennaio 2022, in Italia è stato introdotto l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili. In particolare, l'art.205, comma 6 *quater*, D.Lgs. 152/2006 "*Misure per incrementare la raccolta differenziata*", ha incluso i tessili nell'elenco dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata comunale, divenendo così obbligatoria come per le altre frazioni di rifiuti di cui alla norma in esame.

È stato così anticipato di tre anni quanto previsto dalla direttiva 851/2018/UE, con la quale "*gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili*" e dall'*Action Plan 2020*, in cui è prevista una strategia europea riguardo il settore.

Il Piano d'azione ribadisce la necessità che gli Stati Membri conseguano livelli elevati di raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 2025 con l'obiettivo di "*incentivare la selezione, il riutilizzo e il riciclaggio dei tessili, anche attraverso l'innovazione, incoraggiando le applicazioni industriali e le misure di regolamentazione come la responsabilità estesa del produttore*".

Sempre con l'*Action Plan 2020* si promuovono misure di progettazione ecocompatibile per garantire prodotti tessili circolari, assicurando l'utilizzo di materie prime secondarie, con una presenza ridotta

di sostanze chimiche pericolose, dando alle imprese e ai consumatori privati i mezzi per scegliere tessuti sostenibili e disporre di un accesso facile ai servizi di riutilizzo e riparazione.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano ha stanziato 600 milioni di euro complessivi all'interno della *Missione 1, investimento 1.2 "progetti faro per l'economia circolare"*, al cui interno compare la strategia di sviluppo dei *"Textile Hubs"*, ossia l'industria per raggiungere il 100% di raccolta e del riciclo dei rifiuti tessili, molto spesso disomogenei per natura fisica e chimica e quindi difficoltosi da mantenere in un *loop* circolare²⁹.

Sebbene manchino ancora una vera e propria regolamentazione e una struttura normativa tali da definire in maniera chiara i regimi di responsabilità organizzativa e finanziaria³⁰, tuttavia ai rifiuti tessili verrà verosimilmente associato un regime di responsabilità estesa del produttore proprio come per la gestione dei rifiuti da imballaggio. Si contribuirà, tramite pagamento di una *fee ambientale* sull'immesso in consumo da parte dei produttori, all'applicazione del più generale principio del *"chi inquina, paga"*, in modo da scoraggiare il fenomeno della *fast fashion* ma soprattutto finanziare attività di ricerca e sviluppo per una rete infrastrutturale uniforme ed efficace sull'intero territorio.

La maggior parte dei contributi e delle strategie relative allo sviluppo di un settore produttivo del tessile che sia sostenibile e circolare sono rimandati all'anno 2023, come si legge nell'Allegato 1 della Comunicazione della Commissione del 30 Marzo 2022. Di concerto con la prossima revisione della direttiva quadro sui rifiuti nel 2023, la Commissione proporrà norme eurounitarie armonizzate in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessuti con un'eco-modulazione delle tariffe. Inoltre, una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore verrà destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo³¹.

Molti sono i consorzi che si sono formati già in data antecedente all'entrata in vigore di tale regime, nati anche grazie al supporto di

²⁹ <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

³⁰ https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/04/23/news/rifiuti_tessili_i_consorzi_prendono_in_mano_la_gestione-346058752/

³¹ Cfr. Comunicazione della Commissione europea, *Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari*, 2022, COM (2022) 141 final, Bruxelles, 30 marzo 2022.

Sistema Moda Italia (SMI) e altri si sono formati nel primo trimestre del 2022. Come per il sistema di raccolta e avvio a riciclo dei RAEE, per i rifiuti tessili la volontà è quella di creare un *network* di fornitori riconosciuti dal Ministero della Transizione Ecologica e che si occuperanno, in maniera diretta o tramite consorzi terzi, di tutte le fasi connesse alla gestione integrata dei rifiuti provenienti dallo specifico settore (abbigliamento, calzatura e pelletteria).

Il settore del tessile è costituito in Europa da oltre 160.000 aziende, 1,5 milioni di lavoratori e un *export* del valore di oltre 61 miliardi di euro³². A partire dagli anni 2000 si è registrato un *trend* contrapposto tra il tasso di utilizzo degli abiti (in decrescita) e il loro tasso di acquisto (in forte crescita). La curva di acquisto ha raddoppiato la propria pendenza a causa della c.d. *fast fashion*, ovvero lo *shopping* sfrenato e di breve termine che riguarda vestiti e accessori acquistati *online* o nelle catene di negozi.

L'industria tessile ha un impatto estremamente negativo sull'ambiente, in quanto comprende numeri elevati in termini di consumo di risorse, tra cui circa 80 miliardi di metri cubi di acqua (per produrre una *t-shirt* servono 2700 litri), di microplastiche rilasciate in mare ogni anno (circa 0,5 milioni di tonnellate di fibre sintetiche) e di emissioni mondiali di gas ad effetto serra (10% totale)³³. A fronte di una domanda del 97% di materie prime vergini, oltre il 20% di materia viene sprecata durante le fasi di produzione, riutilizzo e riciclo, il restante 73% viene inviato a discarica o incenerimento³⁴.

In Italia, ad esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti tessili è rappresentata da un quantitativo *pro capite* raccolto pari a 2,6 kg per abitante, con *trend* crescenti a partire dal 2015³⁵. Dopo la raccolta differenziata e un eventuale deposito temporaneo, i rifiuti tessili vengono inviati presso gli impianti di trattamento, dove vengono effettuate lavorazioni di selezione finalizzate al riutilizzo (stimato in circa il 68%), al riciclo (circa il 29%) e la restante parte smaltita in discarica³⁶.

La strategia dell'UE proposta per rendere i prodotti tessili sostenibili e circolari definisce una serie di iniziative finalizzate a garantire che

³² Fonte: EURATEX 2019.

³³ Fonte: AEA 2019; EPRS 2020.

³⁴ Ellen MacArthur Foundation.

³⁵ Fonte: ISPRA 2020, Rapporto Rifiuti Urbani.

³⁶ Fonte: *L'Italia del riciclo*, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 2020.

entro il 2030 i prodotti tessili immessi sul mercato siano riciclabili, di lunga durata, realizzati il più possibile con fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti sociali e dell'ambiente. Tali misure mirano a mitigare gli effetti negativi della *fast fashion*, di permettere l'acquisto di beni duraturi, di alta qualità, oltre a servizi di riutilizzo (*second hand market*) e riparazione economicamente vantaggiosi.

Il settore tessile potrà dirsi competitivo, resiliente e innovativo solo quando i produttori si assumeranno la responsabilità dei propri prodotti lungo l'intera *value chain*. In tal modo, l'ecosistema tessile sarà uniformato a criteri circolari e caratterizzato da un riciclaggio innovativo (*fibre-to-fibre*), riducendo al minimo l'incenerimento e il collocamento in discarica dei rifiuti tessili³⁷.

1.2.3 Responsabilità estesa del produttore del rifiuto e flusso di informazioni

L'articolo 8 della direttiva quadro sui rifiuti del 2008, come modificato dalla *waste framework directive*, è stato fedelmente trasposto nell'articolo 178 bis del D.Lgs. n.116/2020, il quale rinvia a futuri decreti governativi l'istituzione, anche su istanza di parte, di regimi di responsabilità estesa del produttore con i relativi requisiti da rispettare.

L'articolo 8 bis della richiamata direttiva quadro, aggiunto dalla *waste framework directive*, è stato recepito dal legislatore nazionale con l'articolo 178 ter del D.Lgs. n.116/2020, il quale disciplina i *requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*.

A seguito di una disamina comparata tra il testo eurounitario e quello nazionale, è emerso che i principali requisiti che dovranno essere contenuti nei decreti governativi di attuazione riguardano la definizione dei ruoli, la responsabilità e gli obiettivi di gestione dei rifiuti, la comunicazione e la pubblicità dei dati sui prodotti e su raccolta e trattamento dei rifiuti da essi derivati, la copertura geografica della rete di raccolta (che non si limiti alle aree o ai segmenti più redditizi), idonei mezzi finanziari e organizzativi, i meccanismi di auto sorveglianza, il contributo finanziario da versare e possibili

³⁷ Comunicato Stampa della Commissione Europea: *Green Deal: nuove proposte per rendere i prodotti sostenibili la norma e rafforzare l'indipendenza delle risorse dell'Europa*, 30 marzo 2022

deroghe condizionate, la eco-modulazione dei contributi e le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

Con riferimento alle richiamate funzioni di vigilanza e controllo, il legislatore nazionale ha rinviato la definizione delle modalità di vigilanza e controllo al Ministero della Transizione Ecologica, istituendo un Registro Elettronico Nazionale dei produttori (REN) al quale devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore, trasmettendo, con modalità e tempi da definire con il citato decreto, una serie di dati, rendiconti, piani e relazioni anche con riferimento all'entità del contributo ambientale.

L'istituzione di un registro sembra però essere in controtendenza rispetto a una più moderna visione delle attività di vigilanza e controllo in quanto sembra favorire un approccio ancora fortemente burocratico, che scarica gli oneri sui privati, rinviando a un futuro indefinito l'individuazione degli obblighi operativi in capo all'apparato pubblico.

In tal senso, nel pacchetto circolarità del 2018, c'è un passaggio in cui la Commissione evidenzia come *il Parlamento e il Consiglio europei ritengono opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.*

Prendendo spunto dalle indicazioni delle Istituzioni europee, ci si chiede se il nuovo sistema sulla tracciabilità dei rifiuti introdotto dal D.Lgs. 116/2020, che ha istituito il REN, sia davvero in linea con la visione di Bruxelles, che sembra orientarsi verso una effettiva semplificazione delle procedure e una profonda transizione digitale.

Ma allora, l'istituzione di questo nuovo registro elettronico nazionale, insieme alla conferma dell'obbligatorietà di tutti gli adempimenti a tutt'oggi vigenti – e cioè la compilazione e trasmissione annuale del MUD, tenuta e compilazione del registro cronologico di carico e scarico (che peraltro dovrà essere integrato con le informazioni sulle quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento come la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero), la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, l'obbligo della comunicazio-

ne annuale alle Camere di commercio territorialmente competenti delle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti e dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero, nonché i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti alle attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.189 ("Catasto dei rifiuti") – rappresenta davvero un decisivo passo in avanti verso la semplificazione e la dematerializzazione delle procedure?

Diversamente, si potrebbe ipotizzare, al fine di una effettiva semplificazione delle procedure burocratiche, la realizzazione di un'unica piattaforma digitale nazionale (inteso quale singolo punto di accesso) che ospiti tutti i dati obbligatori sui rifiuti (destinati ora a una pluralità di enti) trasmessi dai soggetti obbligati e riferiti all'intera fase del ciclo di vita del prodotto, in modo da consentire alle autorità di controllo – in tempo reale e con un *one click connection* – di poter accedere alla posizione globale afferente all'attività di gestione dei rifiuti di ciascun soggetto obbligato.

Tale piattaforma digitale dovrebbe essere peraltro integrata con le metriche ESG (riferite almeno alle emissioni CO₂ e al consumo di energia per ogni singolo processo produttivo) e con il livello di circolarità degli oggetti e sostanze trattate all'interno della *value chain* e della *supply chain*, determinando così l'impatto delle attività di ciascun soggetto economico sul clima e ambiente oltre che alla verifica della *compliance* in materia ambientale.

Il nuovo paragrafo 5 della direttiva quadro sui rifiuti, aggiunto dalla *waste framework directive* del 2018, stabilisce che *la Commissione pubblica linee guida, in consultazione con gli Stati membri, in materia di cooperazione transfrontaliera per quanto concerne i regimi di responsabilità estesa del produttore e in materia di modulazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).*

Per garantire quella necessaria cooperazione transfrontaliera in materia di responsabilità estesa e il rispetto del corretto funzionamento del mercato interno, sarebbe auspicabile l'istituzione anche a livello unionale di una piattaforma digitale unica capace di ospitare quelle riferite a ogni singolo Stato membro, renderle interoperabili tra di loro, in modo da consentire lo scambio di informazioni, in tempo reale e aggiornato, tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti minimi generali di cui all'articolo 8 *bis* della direttiva quadro sui rifiuti.